



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

19 del 29/09/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE ANNO 2020 E
CONTESTUALE APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RACCOLTA
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Nell'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **chiusa al pubblico** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si svolge senza pubblico,

| Cognome Nome | Carica | Presente |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| BARLESE ERNESTO | Sindaco | Presente |
| BOCCA MATTEO | Consigliere | Presente |
| GIACOSA ROLANDO | Consigliere | Presente |
| BERTOLI ALBAROSA | Consigliere | Presente |
| SCAPIN LUIGI | Consigliere | Presente |
| REINERI BRUNA TERESINA | Consigliere | Giust. |
| ZUCCA PAUL MAURO | Consigliere | Presente |
| PAGNONE CLAUDIO | Consigliere | Presente |
| FRIGERI ERIK | Consigliere | Giust. |
| TERZI PIER LUIGI | Consigliere | Presente |
| BRUNO FLORA | Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti | | 8 |
| Totale Assenti | | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Palazzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RACCOLTA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possesso che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTO l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile, a norma dell'Art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti – TARI e richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.06.2020 ad oggetto "Determinazione delle scadenze TARI per l'Anno 2020" per mezzo della quale sono state confermate provvisoriamente per l'Anno 2020 le tariffe Tari applicate nell'anno 2019 e le scadenze delle rate della Tari per l'anno 2020, in attesa della definizione del nuovo PEF redatto in base al nuovo MTR di ARERA;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente:
"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738";

VISTO l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

DATO ATTO che:

- l'Art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;
- l'Art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, confermando le condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita:

"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

CONSIDERATO che l'Art. 106, comma 3bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha previsto per il solo anno 2020 lo slittamento del termine del 14 ottobre al 31 ottobre per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni; contestualmente slitta al 16 novembre il termine entro il quale il MEF pubblicherà detti atti ai fini dell'efficacia;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 447/1997, può prevedere, rispetto alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO altresì che:

- l'Art. 1, comma 683 - bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'Art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- l'Art.138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha abrogato il comma 683 bis della Legge 27 dicembre 2013, n.14, uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari e delle tariffe al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, il quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI rispetto alle metodologie utilizzate fino all'Anno 2019;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, a decorrere dal 01.01.2021, avendo il nostro Ente una popolazione inferiore a 5000 abitanti;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'Art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

DATO ATTO che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 10.07.2020 – nostro Prot. n. 1250 del 10.07.2020, il Piano Economico Finanziario relativo all'esercizio 2020, pari ad € 32.176,00, approvato dall'Assemblea nella seduta del 03.07.2020, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati a)-b)-c));
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'Art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'Art. 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

TENUTO CONTO che il CCA ha approvato e trasmesso il PEF Anno 2020 in tempi utili per la definizione delle tariffe Tari da applicare per il corrente Anno 2020 e che si intende, pertanto, provvedervi con il presente atto;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

CONSIDERATO che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Quagliuzzo;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 32.176,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 15.241,00 pari al 47,37% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 16.935,00 pari al 52,63% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali come previsto dal DPR 158/99 art.4 c. 2, sono state individuate le percentuali del 96,50% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 3,50% per quanto riguarda le utenze non domestiche.

VISTO il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTI i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTI i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale

di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, opportunamente integrato ed aggiornato, oggetto di approvazione nel precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare organico avviato dal Comune di Quagliuzzo su richiesta degli utenti il cui costo è fissato da parte del gestore del servizio nella misura di € 40,00 a persona;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

RISCONTRATO che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell'Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l'Anno 2020;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

VISTA altresì la deliberazione n. 158 approvata da ARERA in data 05.05.2020 in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI per l'anno 2020.

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti, dando atto che la copertura dei medesimi viene garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ricorrendo a risorse disponibili del bilancio comunale, e che gli stessi saranno superiori a quelli previsti da ARERA con deliberazione n. 158/2020;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle indicazioni date da ARERA con la propria Deliberazione n. 158/2020 la quale suddivide tali utenze in diversi gruppi, corrispondenti ai seguenti codici ATECO ed alle rispettive riduzioni da applicare sia alla parte variabile che a quella fissa della tariffa:

1. Utenze non domestiche presenti sul territorio soggette alla sospensione obbligatoria già riaperte al 04.05.2020:
Codici ATECO:
25.62.00-47.81.01
Riduzione fissata nella misura del 12%;
2. Utenze non domestiche presenti sul territorio soggette alla sospensione obbligatoria riaperte successivamente al 05.05.2020:
Codici ATECO:
96.02.01
Riduzione fissata nella misura del 25%;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.06.2020 ad oggetto “Determinazione delle scadenze TARI per l'anno 2020”;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 67 del 30.06.2020 è stato approvato l'elenco dei contribuenti Tari Anno 2020 per la riscossione dell'acconto del tributo alla cui definizione è stata applicata la percentuale del 30% per ciascuna delle due rate le cui scadenze sono state fissate al 16 luglio e 16 ottobre 2020;
- l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2020 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e si conferma la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 16.12.2020;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'Art. 3 comma 2bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTAZIONE n.7 (sette) favorevoli, n. 1 contrari (Terzi), n. astenuti, su n.8 (otto) Consiglieri Presenti e Votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2020 e documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati a) – b) e c) alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, con provvedimento del 03.07.2020;
3. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 96,50% utenze domestiche; 3,50% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nel prospetto allegato 1 che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale debitamente aggiornato ed integrato e oggetto del precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, e del PEF Anno 2020 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati nell'**allegato 1**, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2020 sopra citato;
6. di approvare l'introduzione dei seguenti interventi agevolativi destinati alle utenze non domestiche:
 1. Utenze non domestiche presenti sul territorio soggette alla sospensione obbligatoria già riaperte al 04.05.2020:
Codici ATECO:
25.62.00-47.81.01
Riduzione fissata nella misura del 12%;
 2. Utenze non domestiche presenti sul territorio soggette alla sospensione obbligatoria riaperte successivamente al 05.05.2020:
Codici ATECO:
96.02.01
Riduzione fissata nella misura del 25%;
7. di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano una maggiore spesa presunta per l'Ente stimata in € 100,00 alla cui copertura si provvederà con la minore spesa dovuta alla sospensione delle quote capitale delle rate dei Mutui Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al MEF in scadenza nell'anno 2020, disposta dall'Art. 112 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020;
8. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2020 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 16.12.2020;
9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2020 al 5%;

10. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa da riportarsi su modelli F24 precompilati;
11. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
12. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
13. di dichiarare, attesa l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

Ernesto Barlese

Allegato 1

TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2020

| UTENZE DOMESTICHE | Ka | Quf | Tariffa (p.fissa) | Kb | Quv | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|---|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| Utenza domestica (1 componente) | 0,84 | 0,43365 | 0,36427 | 0,60 | 691,22031 | 0,09575 | 39,71061 |
| Utenza domestica (2 componenti) | 0,98 | 0,43365 | 0,42498 | 1,40 | 691,22031 | 0,09575 | 92,65808 |
| Utenza domestica (3 componenti) | 1,08 | 0,43365 | 0,46834 | 1,80 | 691,22031 | 0,09575 | 119,13182 |
| Utenza domestica (4 componenti) | 1,16 | 0,43365 | 0,50303 | 2,20 | 691,22031 | 0,09575 | 145,60556 |
| Utenza domestica (5 componenti) | 1,24 | 0,43365 | 0,53773 | 2,90 | 691,22031 | 0,09575 | 191,93460 |
| Utenza domestica (6 componenti e oltre) | 1,30 | 0,43365 | 0,56375 | 3,40 | 691,22031 | 0,09575 | 225,02677 |

| ATTIVITA' PRODUTTIVE | Kc | Qapf | Tariffa (p.fissa) | Kd | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|--|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 3,30481 | 1,05754 | 2,60 | 0,44771 | 1,16405 |
| 102-Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 3,30481 | 2,21422 | 5,51 | 0,44771 | 2,46688 |
| 103-Stabilimenti balneari | 0,38 | 3,30481 | 1,25583 | 3,11 | 0,44771 | 1,39238 |
| 104-Esposizioni, autosaloni | 0,30 | 3,30481 | 0,99144 | 2,50 | 0,44771 | 1,11928 |
| 105-Alberghi con ristorante | 1,07 | 3,30481 | 3,53615 | 8,79 | 0,44771 | 3,93537 |
| 106-Alberghi senza ristorante | 0,80 | 3,30481 | 2,64385 | 6,55 | 0,44771 | 2,93250 |
| 107-Case di cura e riposo | 0,95 | 3,30481 | 3,13957 | 7,82 | 0,44771 | 3,50109 |
| 108-Uffici ed agenzie | 1,00 | 3,30481 | 3,30481 | 8,21 | 0,44771 | 3,67570 |
| 109-Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,55 | 3,30481 | 1,81765 | 4,50 | 0,44771 | 2,01470 |
| 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87 | 3,30481 | 2,87518 | 7,11 | 0,44771 | 3,18322 |
| 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 3,30481 | 3,53615 | 8,80 | 0,44771 | 3,93985 |
| 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 3,30481 | 2,37946 | 5,90 | 0,44771 | 2,64149 |
| 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 3,30481 | 3,04043 | 7,55 | 0,44771 | 3,38021 |
| 114-Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 3,30481 | 1,42107 | 3,50 | 0,44771 | 1,56699 |
| 115-Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 3,30481 | 1,81765 | 4,50 | 0,44771 | 2,01470 |
| 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 3,30481 | 15,99528 | 39,67 | 0,44771 | 17,76066 |
| 117-Bar, caffè, pasticceria | 3,64 | 3,30481 | 12,02951 | 29,82 | 0,44771 | 13,35071 |
| 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 3,30481 | 5,81647 | 14,43 | 0,44771 | 6,46046 |
| 119-Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 3,30481 | 5,08941 | 12,59 | 0,44771 | 5,63667 |
| 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 3,30481 | 20,02715 | 49,72 | 0,44771 | 22,26014 |
| 121-Discoteche, night club | 1,04 | 3,30481 | 3,43700 | 8,56 | 0,44771 | 3,83240 |